

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE TERNE PER LE COMMISSIONI TECNICHE REGIONALI COMPENSORIALI E COMUNALI

I - Criteri di individuazione delle Terne

ART. 1 – È costituito presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di Terni un elenco degli Architetti disposti ad essere proposti a far parte delle Commissioni Tecniche (Edilizie, Urbanistiche, Compensoriali, Regionali, etc.). Per far parte di questo elenco è necessario fare richiesta scritta al Consiglio dell'Ordine, esprimendo la propria preferenza per il tipo di Commissione (Edilizia, Urbanistica, Commissioni Compensoriali, Regionali, etc.). L'elenco viene aggiornato all'inizio di ogni anno sulla base delle richieste pervenute all'Ordine nell'anno precedente. La richiesta sottintende l'accettazione di tutte le norme contenute negli articoli successivi e si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità.

ART. 2 – Sono esclusi dall'elenco:

- a) gli Architetti dipendenti da aziende private ed i pubblici amministratori, salvo precisa e motivata richiesta che sarà valutata dal Consiglio dell'Ordine.
- b) gli Architetti colpiti da provvedimenti disciplinari (R.D. 23/10/925 n. 2537 ART. 25) per la durata fissata dal Consiglio o per la durata della sanzione stessa.
- c) gli Architetti inadempienti alle norme del presente regolamento qualora sospesi dall'elenco e per la durata determinata dal Consiglio dell'Ordine.
- d) gli Architetti il cui nominativo sia sollecitato dall'Amministrazione interessata;
- e) gli Architetti che siano dipendenti dell'Amministrazione richiedente anche se non esplicano il loro lavoro come Architetti.
- f) gli Architetti che non risultano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
- g) gli Architetti che facciano parte, in rappresentanza dell'Ordine, di altre Commissioni.

ART. 3 – La composizione delle terne segue i seguenti criteri:

- a) le preferenze dichiarate e motivate all'atto della richiesta;
- b) l'appartenenza all'ambito compensoriale delle Commissioni;
- c) la designazione di uno dei tre proposto su motivazione della Commissione Locale (qualora operante).

ART. 4 – I Commissari nominati sono tenuti a segnalare all'Ordine e per scritto l'accettazione della loro designazione entro dieci giorni dalla comunicazione. Gli eletti s'impegnano a partecipare alle riunioni organizzate dall'Ordine o dalle Commissioni locali (qualora operanti), per il confronto di esperienze e per i problemi relativi allo specifico mandato. Queste riunioni possono essere organizzate anche a livello compensoriale per casi di interesse generale.

ART. 5 – È prevista la rotazione dei nominati nell'ambito della stessa Commissione; pertanto il Commissario in carica non sarà riproposto al momento di rinnovo della Commissione salvo particolari motivi che il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso. Non vi saranno comunque riconferme nel caso di Commissari di durata superiore ai cinque anni.

II Norme di comportamento

L'Architetto membro di commissioni tecniche si impegna:

ART. 1 – Ad accettare l'incarico ed a segnalare di far parte dell'elenco per le Commissioni solo se ritiene di avere il tempo disponibile e la certezza di poter far fronte alle Commissioni

stesse, con la massima serietà e coscienza unite ad una sensibile e responsabile partecipazione tecnica e culturale della gestione del territorio scevra da posizioni tecnocratiche e corporative ed in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alle Commissioni.

ART. 2 – A conoscere gli strumenti urbanistici e le normative in vigore nel Comprensorio e nel Comune; a promuovere la loro conoscenza al Consiglio dell'Ordine o agli iscritti che ne facciano richiesta.

ART. 3 – A verificare che l'Amministrazione cui appartiene la Commissione stessa garantisca:

- la disponibilità per la Commissione degli strumenti Urbanistici vigenti, dei regolamenti e delle specifiche leggi in materia;
- la regolarità della composizione della Commissione;
- la regolamentazione del funzionamento della Commissione;
- l'esame delle pratiche secondo prestabiliti criteri di priorità;
- una esauriente istruttoria tecnica preventiva in relazione alla conformità della richiesta ed alla normativa vigente; corredo della domanda, anche in assenza di specifiche prescrizioni da parte dei regolamenti vigenti.

ART. 4 – A mantenere il segreto dei lavori delle Commissioni, ma dissentire anche pubblicamente qualora intervenga una immotivata decisione in grave contrasto con il parere della Commissione stessa.

ART. 5 – Ad assentarsi dai lavori della Commissione quando sia all'esame una pratica presentata dallo stesso o da un professionista che abbia con il medesimo rapporti continuativi di collaborazione Professionale; a rifiutare gli incarichi professionali che siano particolarmente derivati per la sua veste di membro nella specifica Commissione cui appartiene.

ART. 6 – Ad esercitare una prudente e corretta azione per la qualificazione della categoria, ad esprimere parere di non conformità, nel confronto di progetti, firmati da tecnici non rientranti nelle loro specifiche competenze secondo la legislazione vigente.

ART. 7 – A segnalare all'Ordine eventuali irregolarità nel funzionamento della Commissione.

ART. 8 – Ad informare l'Ordine di eventuali scorrettezze compiute da Colleghi.

ART. 9 – Ad adoperarsi per un controllo della qualità degli interventi per ottenere risultati migliori nel settore edilizio ed in quello dell'assetto del territorio e per contribuire a migliorare il livello culturale degli interventi esprimendo, all'occorrenza i motivati pareri tecnici.

ART. 10 – A rassegnare le proprie dimissioni, su invito motivato del Consiglio, qualora riscontri nell'andamento dei lavori gravi irregolarità tali da non poter essere ovviate con l'azione propria o con quella del Consiglio dell'Ordine.

ART. 11 – Ad essere presente, salvo giustificati motivi, a tutte le sedute e ai lavori che la Commissione terrà fino alla loro conclusione.

ART. 12 – A partecipare alle riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti al mandato ricevuto.

ART. 13 – A dimettersi con il decadere dei termini del mandato e a segnalare all'Ordine tale eventualità.

ART. 14 – Alle presenti norme si dovranno attenere anche i Colleghi nominati nelle Commissioni in data antecedente alla loro entrata in vigore.

ART. 15 – Le presenti norme devono essere osservate scrupolosamente ed in perfetta buona fede, dagli iscritti all'Albo, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a secondo della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere. A tale scopo, il Consiglio dell'Ordine provvede ai sensi di legge, previo procedimento istruttorio, come indicato dal Regolamento approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537 e dal D.M. del 10.11.1948.

ART. 16 – Le presenti norme, comuni a tutti gli Architetti della Provincia di Terni, costituiscono regolamento interno in conformità di quanto dispone l'art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.